

Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)

Modifica del 18 febbraio 2004

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 settembre 1991¹ sulle bandite federali è modificata come segue:

Art. 3 Modifiche lievi

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:

- a. la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della superficie dell'oggetto;
- b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell'oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova almeno equivalente;
- c. le misure adottate per la regolazione degli effettivi appartenenti a specie cacciabili.

Appendice 1

Bandite federali

22. Pez Vial/Greina GR

Appendice 2

Bandite federali

Inventario federale delle bandite federali²

¹ RS 922.31

² L'inventario non viene pubblicato nella RU. Ciò vale anche per le modifiche presenti. Il testo può essere richiesto separatamente presso l'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

Oggetto n. 1: Augstmatthorn BE

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 16: Säntis AI/AR

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 17: Bernina-Albris GR

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Nuova suddivisione delle zone protette parzialmente o integralmente all'interno del perimetro conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella scheda dell'oggetto.

Oggetto n. 18: Beverin GR

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Nuova suddivisione delle zone protette parzialmente o integralmente all'interno del perimetro conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella scheda dell'oggetto.

Oggetto n. 19: Campasc GR

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 20: Piz Ela GR

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 21: Trescolmen GR

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 22: Pez Vial/Greina GR

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Nuova suddivisione delle zone protette parzialmente o integralmente all'interno del perimetro conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella scheda dell'oggetto.

Oggetto n. 26: Hochmatt-Motélon FR

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 27: Creux-du-Van NE

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 30: Le Noirmont VD

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Nuova suddivisione delle zone protette parzialmente o integralmente all'interno del perimetro conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella scheda dell'oggetto.

Oggetto n. 34: Wilerhorn VS

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 35: Bietschhorn VS

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 37: Val Ferret/Combe de l'A VS

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 40: Turmanntal VS

Il perimetro dell'oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

II

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 21 gennaio 1991³ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori è modificata come segue:

Art. 3 Modifiche minime

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:

- a. la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della superficie dell'oggetto;
- b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell'oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova almeno equivalente.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.

18 febbraio 2004 In nome del Consiglio federale:
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RS 922.32